

QUALCHE BREVE CONSIDERAZIONE SU DIRITTO ROMANO E SCIENZE DELL'ANTICO

BERNARDO SANTALUCIA
Università di Firenze

ABSTRACT: The author makes some brief consideration on the relationship between Roman law and other disciplines concerning ancient Rome.

KEYWORDS: Roman law, archaeology, numismatics, philology.

L'esigenza per lo storico del diritto di estendere il proprio campo di indagine al di là delle fonti tradizionali e di tenere in debito conto ogni tipo di materiale documentario giunto fino a noi dall'antichità è oggi molto più sentita che in passato. Reperti archeologici, testi epigrafici, papiri, monete e via dicendo offrono oggi agli studiosi un immenso patrimonio di dati da cui è possibile ricavare notizie preziose sulle istituzioni, anche giuridiche, di Roma antica; e in corrispondenza dell'accrescersi delle conoscenze nei diversi campi di indagine, è sempre più venuta maturando nello storico del diritto la consapevolezza del rilevante apporto che discipline, in passato sottovalutate, possono recare alle sue ricerche.

Per i cultori di diritto pubblico romano un posto d'onore fra tali discipline spetta senza dubbio all'archeologia. A partire dalla metà del secolo scorso gli scavi condotti non solo a Roma, ma in tutto il Lazio e in Etruria, sono venuti offrendo agli studiosi, in misura sempre più ampia, una messe di informazioni veramente straordinaria: informazioni che costituiscono oggi uno strumento imprescindibile per la ricostruzione delle più antiche istituzioni giuridiche di Roma.

Penso, per esempio, allo scavo dell'area sacra di Sant'Omobono, nel Foro Boario, grazie al quale è stato acquisito un dato storico fondamentale anche per gli storici del diritto – la conferma archeologica della data tradizionale dell'inizio della repubblica – con conseguente definitiva demolizione della tesi che aveva goduto di ampia diffusione verso gli anni '50 del secolo scorso, propugnata dall'archeologo svedese Einar Gjerstad, che sosteneva una cronologia molto più bassa sia del periodo monarchico che dell'inizio dell'età repubblicana (da lui collocati rispettivamente intorno al 575 e al 450 a.C.).

Ancora. Penso alla celebre stele venuta in luce a Satrico nel 1977, il cosiddetto *Lapis Satricanus*, in cui è contenuta una dedica votiva fatta a Marte dai compagni di un personaggio denominato, nel latino arcaico dell'iscrizione, *Poplios Valesios*, Publio Valerio. Ricordo che ancora negli anni '60 del secolo scorso, quando frequentavo da studente il corso di Storia del diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, era d'uso definire il primo console di Roma «il leggendario Valerio Publicola». Ora, anche se l'iscrizione di Satrico non attesta che il *Poplios Valesios* dell'epigrafe sia proprio il Publio Valerio Publicola autore della prima legge sulla *provocatio*, essa indubbiamente comprova la storicità della *gens Valeria* nella più antica età repubblicana, e fa apparire il nostro personaggio una figura molto meno leggendaria di quanto un tempo si pensasse.

Alcuni di voi forse sanno che il mio campo di ricerca prediletto è il diritto criminale romano. Ebbene, debbo confessare che sarebbe per me assai difficile, se non addirittura impossibile, tentare una qualsiasi ricostruzione delle fasi più remote di questo diritto se non potessi giovarmi degli apporti degli archeologi. Già nel lontano 1984, al convegno di Copanello su «Società e diritto nell'epoca decemvirale» ebbi occasione di avvalermi dell'evidenza archeologica per tentare di verificare il grado di attendibilità delle testimonianze offerte dalle fonti letterarie in materia di legislazione criminale regia: e ne trassi la conclusione che la tradizione, pur intessuta di materiali leggendari e di illazioni tratte dal presente al passato, valutata alla luce delle recenti indagini archeologiche, merita molto maggiore fiducia di quella solitamente accreditata.

L'archeologia costituisce, in effetti, un eccellente strumento per la verifica dell'attendibilità della tradizione. Gli esempi che si potrebbero richiamare sono numerosi. Mi limito a ricordarne qualcuno.

Quando l'archeologia ci rivela l'appartenenza del cippo del *lapis niger* alla seconda pavimentazione del Comizio (risalente alla seconda metà del VI secolo) e quindi conferma che la legge in esso contenuta promana da un sovrano dell'età monarchica e non, come un tempo si riteneva, dal *rex sacrorum* della prima età repubblicana, appare assai arduo tener ferma l'opinione fino a qualche tempo fa dominante, che negava fede alla tradizione sulla base dell'ingiustificato convincimento che le *leges regiae* non fossero delle norme scritte, bensì – per usare le parole di Riccardo Orestano – «la mera formulazione verbale di precetti consuetudinari».

E quando gli scavi attestano che la *Regia* dell'età monarchica era una tipica abitazione-sacrario, un edificio dalle spiccate connotazioni culturali, che ospitava tra le sue mura un re-sacerdote, mi sembra difficile rifiutarsi di ammettere che le *leges regiae* (o almeno la maggior parte delle *leges regiae*) menzionate nelle

fonti letterarie fossero delle vere e proprie leggi per il fatto che si presentano sotto l'aspetto di precetti di carattere religioso: è ovvio infatti che il contenuto religioso di molte delle disposizioni a noi tramandate non vale ad escludere il loro valore normativo, trattandosi di precetti emananti da un sovrano che cumulava nella sua persona il supremo potere politico e l'alta dignità sacerdotale.

E ancora, quando gli archeologi, attraverso un'approfondita indagine stratigrafica, accertano che la prima pavimentazione del Comizio fu realizzata intorno agli ultimi decenni del VII secolo, in significativa coincidenza con la cronologia della pavimentazione della *Regia*, non è difficile scorgere in tale sistemazione dell'area – in accordo con ciò che la tradizione ci dice sui re etruschi – una nuova organizzazione della comunità cittadina, con la correlativa creazione di un luogo specificamente destinato alla riunione dell'assemblea popolare. Dato di gran lunga più significativo per il giurista di quello relativo alla sistemazione del Foro, poiché il Comizio ha funzioni politico-giudiziarie, mentre nel Foro queste funzioni sono meno pure, precedute o accompagnate dalla destinazione a piazza di mercato.

L'evidenza archeologica, insomma, ci mostra che la tradizione è ricca di dati attendibili molto più numerosi di quanto ritenga la critica moderna. E il romanista, non meno che lo storico, non può oggi in alcun modo ignorare gli importanti risultati che gli scavi, ogni giorno di più, apportano alla conoscenza delle istituzioni primitive della città.

In qualche misura diverso è il discorso per quanto riguarda la numismatica. Anche le raffigurazioni sulle monete costituiscono, è inutile dirlo, uno strumento prezioso per la ricostruzione delle istituzioni di Roma antica: basti ricordare la celebre moneta di Porcio Leca attestante l'estensione della *provocatio* al territorio extraurbano o quella di Cassio Longino in cui è effigiata la procedura di voto delle leggi. Ma a differenza dell'archeologia, in cui spetta per intero all'archeologo il compito di leggere la stratificazione e di decifrare i dati (lo storico non ha parte nell'interpretazione dei reperti ma a c q u i s i s c e i dati raccolti dall'archeologo e se ne avvale per le proprie indagini), in ambito numismatico il compito di «leggere» le testimonianze offerte dalle monete – mi riferisco ovviamente alle monete che presentano figurazioni o legende di carattere giuridico – spetta non solo al numismatico, ma anche (anzi, direi *in primis*) allo storico del diritto. E ciò per l'ovvio motivo che talune monete presentano figurazioni o legende che non sempre possono essere correttamente intese senza il contributo del giurista.

Il documento numismatico, in altri termini, molto più che il documento archeologico, può dare origine a un proficuo dibattito interdisciplinare, nel quale il giurista e lo studioso della moneta, mettendo a frutto le rispettive

esperienze, propongono reciprocamente le proprie interpretazioni, ciascuna formulata secondo i canoni propri della loro relativa specializzazione.

Può essere interessante, a questo proposito, ricordare il recente, approfondito dibattito sul significato della legenda *leges et iura Populi Romani restituit* figurante sul celebre *aureus* fatto coniare da Ottaviano nel 28 a.C.: dibattito che ha avuto per principali protagonisti da un lato i due numismatici inglesi editori della moneta, e dall'altro un giurista italiano che noi tutti conosciamo, il nostro comune amico Dario Mantovani. Contrapponendosi all'avviso dei numismatici inglesi, che ritenevano che il termine *leges* indicasse «le leggi» e il termine *iura* «i diritti soggettivi del popolo romano» (cioè la sua sovranità nel governo della *res publica*), lo studioso italiano, con spiccata sensibilità giuridica, ha efficacemente posto in luce come le due parole non vadano considerate separatamente, ma siano concatenate tra loro, sì da assumere un significato globale e autonomo, sostanzialmente corrispondente a quello che noi chiamiamo «l'ordinamento giuridico» nel suo complesso. Ed ha altresì felicemente rilevato che il *restituit* che qualifica l'attività compiuta da Augusto non è da intendere nel senso di *reddere*, «ridare», cioè ripristinare i poteri del popolo romano, bensì in quello di «rimettere in sesto, restaurare la situazione precedente», attraverso l'abrogazione delle norme illegittime emanate nel periodo triumvirale¹.

Un dibattito di questo tipo offre, mi sembra, un esempio assai nitido di quanto possa essere fruttuoso l'incontro delle diverse esperienze del numismatico e del giurista, e come esso possa giovare ad attribuire al documento il suo giusto valore e significato, arricchendo le conoscenze sia dell'una che dell'altra disciplina.

Di grande importanza per lo storico del diritto è anche il contributo dei filologi. E mi è particolarmente grato trattare di tale questione qui, a Pavia, poiché un antesignano in questo campo è stato proprio l'insigne docente dell'ateneo pavese a cui questo incontro è dedicato, l'indimenticabile Ferdinando Bona, che in una serie di mirabili studi ha saputo magistralmente coniugare filologia e diritto. Convinto assertore dell'importanza dei risultati conseguiti in campo filologico ai fini della ricerca giuridica, Bona disapprovava in termini decisi la diffidenza degli storici del diritto a questo riguardo: «Certamente questi ultimi – egli osservava – hanno il pieno diritto di vagliare, alla luce dei risultati altrimenti acquisiti e servendosi degli strumenti loro congeniali, criteri e metodi che hanno consentito di raggiungere sul piano filologico certi risultati, ma non possono né aprioristicamente respingerli né tantomeno ignorarli. I compartimenti stagni tra storia del diritto e filologia, caduti formalmente da tempo,

1 MANTOVANI, *Leges et iura*, 41 ss.

continuano a far sentire la loro presenza»². Bona scriveva questo nel 1964, l'anno di pubblicazione del suo importante studio sul *De verborum significatu* di Verrio Flacco. Da allora qualcosa (anche se non moltissimo) è cambiato: penso per esempio ad alcuni importanti lavori di Salvatore Tondo nei quali il lavoro dei filologi è ampiamente utilizzato. Ma la strada da percorrere, è inutile dirlo, è ancora lunga.

Naturalmente sono necessarie delle cautele. Non vi è dubbio che spetti al filologo il compito di pronunciarsi sull'etimologia di espressioni tecniche, sulle regole della primitiva morfologia, e così pure di chiarire il senso di una frase o di suggerire l'integrazione di una lacuna: di tali rilievi il giurista dovrà doverosamente tener conto nelle sue ricerche. Ma è altrettanto evidente che il giurista non dovrà accogliere i risultati raggiunti dal filologo in modo acritico, senza una loro ponderata valutazione alla luce della propria esperienza di giurista. Dico questo, sovvenendomi di una nota controversia di cui fu protagonista, diversi anni or sono, uno dei più importanti studiosi della nostra disciplina, Vincenzo Arangio-Ruiz. Era avvenuto che un giovane filologo e latinista rumeno, Matei Nicolau, avesse con una certa avventatezza ritenuto di poter utilizzare la sua preparazione filologica per proporre un'ardita (ma giuridicamente insostenibile) interpretazione di un frammento del Digesto e di un passo delle Istituzioni di Gaio. Arangio, pur riconoscendo la grandissima utilità dell'opera dei filologi per la ricerca romanistica, non esitò a criticare le ricostruzioni proposte da Nicolau, che conducevano a risultati aberranti dal punto di vista giuridico. Mi permetto di riferire testualmente le sue parole, perché esse costituiscono un insegnamento che reputo fondamentale in questa materia.

La collaborazione del Vitelli e di Medea Norsa alla mia edizione dei frammenti di Gaio e così pure la collaborazione del Guéraud e mia alla edizione di certi papiri milanesi del Vogliano sono testimonianze recenti della gioia con cui seggo allo scrittoio di un filologo o vedo seduto al mio un filologo, e della mia disposizione ad apprendere da chi ne sa più di me (come pure, in altre occasioni, da chi ne sapesse egualmente o meno, ma fosse pur suscettibile di ricevere a un momento dato quell'ispirazione improvvisa che fa cadere le difficoltà). Ma insomma, la collaborazione arricchirà le mie conoscenze soltanto se darà al mio cervello una maggiore attività, non se lo ridurrà ad una funzione meramente recettiva. Voglio dire che, esponendo il testo un pensiero giuridico, la collaborazione del filologo potrà solo servire ad eliminare un ostacolo che altrimenti m'impedirebbe di rivivere questo pensiero totalmente: tolta di mezzo la difficoltà, dovrò io stesso essere in grado di dare ad ogni parola il suo valore esatto, di vedere tutte le commesure della frase antica, di appropriarmene l'insegnamento e vagliarlo al

2 BONA, *Contributo alla storia*, 3.

lume della mia esperienza. Se a questo non potessi o non volessi arrivare, e tutto mi abbandonassi nelle mani dell'amico filologo, rinuncierei alla massima delle mie funzioni di studioso: tale e quale come non potrebbe pretendere di amministrare giustizia quel giudice che per interpretare un testo del codice civile si rimettesse al maestro di grammatica dei suoi figli³.

Queste parole, che condivido pienamente, tratteggiano in modo a mio avviso ineccepibile quello che deve essere il *modus operandi* del romanista di fronte agli apporti (senza dubbio preziosissimi) dei filologi. Lo stesso criterio, a mio parere, dovrebbe trovare applicazione anche in altri campi. Ma per approfondire questo punto si renderebbe necessario passare analiticamente in rassegna i rapporti tra diritto romano ed altre discipline: cosa che, per ovvi motivi, non è possibile fare in questa sede. L'impegno preso con gli organizzatori di non andare oltre i 15-20 minuti mi induce a chiudere qui questo mio breve intervento, consapevole di aver trattato in modo estremamente sommario e incompleto un tema che meriterebbe un discorso ben più approfondito.

Bibliografia

ARANGIO-RUIZ V., *Romanisti e latinisti*, Studi Sassaesi 16 (1938) 15-33 (= *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli 1977, 225-245).

BONA F., *Contributo alla storia della composizione del 'De verborum significatu' di Verrio Flacco*, Milano 1964.

MANTOVANI D., *'Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit'. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *I tribunali dell'impero. Relazioni del Convegno Internazionale di diritto romano. Copanello, 7-10 giugno 2006*, a cura di F. Milazzo, Milano 2015, 41-105.

3 ARANGIO-RUIZ, *Romanisti e latinisti*, 15-16 (=227-228).